



Legge federale che modifica il decreto federale che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali

del 22 marzo 2019

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 13 agosto 2018¹;
visto il parere del Consiglio federale del 7 novembre 2018²,

decreta:

I

Il decreto federale del 3 maggio 1991³ che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali è modificato come segue:

Titolo

Legge federale
che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela
dei paesaggi rurali tradizionali

Art. 7 Rapporto con altri sussidi

L'aiuto finanziario previsto dalla presente legge può essere concesso in complemento di altri sussidi o indennità, a condizione che i relativi atti legislativi non lo escludano.

Art. 9 cpv. 3

³ Il personale della segreteria è assunto in base a contratti di diritto privato e retribuito dal fondo.

1 FF 2018 5945

2 FF 2018 5959

3 RS 451.51

Art. 10 cpv. 4

⁴ Il saldo eventuale del fondo al termine della durata di validità della presente legge sarà utilizzato per concedere aiuti finanziari o indennità conformemente alla finalità di cui all'articolo 1.

Art. 10a Gestione degli attivi

L'Amministrazione federale delle finanze gestisce le liquidità del fondo nell'ambito della sua tesoreria centrale.

Art. 11 cpv. 5

⁵ La validità della presente legge è prorogata sino al 31 luglio 2031.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Entra in vigore il 1° agosto 2021.

Consiglio degli Stati, 22 marzo 2019

Il presidente: Jean-René Fournier
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 22 marzo 2019

La presidente: Marina Carobbio Guscetti
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente l'11 luglio 2019⁴.

² Conformemente alla sua cifra II capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° agosto 2021.

3 luglio 2019

Cancelleria federale

⁴ FF 2019 2241